PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 58

Ad integrazione dei fondi raccolti dalla beneficenza privata per i soccorsi alle popolazioni danneggiate dall'eruzione e dalle successive alluvioni e' autorizzata la assegnazione di L. 600,000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1905-906.

La suddetta assegnazione comprende:

a) le L. 500,000 gia' anticipate al Comitato centrale di soccorso;

b) e L. 100,000 da erogarsi in sussidi ai proprietari piu' bisognosi di fondi rustici e urbani distrutti dalle lave vulcaniche, in unione con le altre somme che il detto Comitato potra' destinare a tale scopo.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	IV — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-58/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it